



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

DECRETO N. 8 di data 27.03.2020

OGGETTO: Art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 'misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19' (c.d. Decreto cura Italia). Abilitazione dello svolgimento delle sedute del Comitato esecutivo in videoconferenza – individuazione criteri/linee guida per la Comunità Rotaliana Königsberg.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale";
- il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per sei mesi;
- in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di "pandemia";
- il Governo della Repubblica, con l'intento di arginare il diffondersi del contagio, ha prima varato il D.L. 23.03.2020 n.6 ed in seguito numerosi decreti attuativi;
- con vari D.P.C.M., succedutisi nelle ultime settimane, sono state emanate disposizioni via via sempre più stringenti e rigorose, volte a limitare la diffusione del contagio, introducendo, tra l'altro, rigide limitazioni alla libertà di spostamento delle persone fisiche nonché la misura del distanziamento sociale, quale forma di tutela della salute pubblica;

Richiamata:

- l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, dott. Maurizio Fugatti, di data 12 marzo 2020 con la quale si raccomandava la prudenziale sospensione delle attività degli organi collegiali (Consigli comunali, delle Giunte, delle commissioni consiliari, delle conferenze dei capigruppo, delle assemblee etc.) anche con riferimento alle sedute programmate e convocate *"ove non destinate alla discussione e adozione di atti improrogabili e urgenti, organizzando lo svolgimento delle attività istituzionali in modo da contemperare responsabilmente il rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria impartite dal Governo con l'esigenza di assicurare la funzionalità dei servizi pubblici"*,

- l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, dott. Maurizio Fugatti, di data 18 marzo 2020 con la quale si dispone, tra l'altro, che *"le sedute degli organi collegiali degli enti locali del territorio provinciale possono svolgersi in videoconferenza o con modalità analoghe, anche quando tale possibilità non è regolamentata dagli enti medesimi. E' in ogni caso necessario assicurare l'identificazione dei partecipanti, la pubblicità e la regolarità dello svolgimento delle sedute, anche con riferimento all'assistenza del segretario comunale"*;

Pag. 1 di 4

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

Considerata inoltre l'ulteriore ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, dott. Maurizio Fugatti, di data 27 marzo 2020 con la quale viene confermato che *“al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, in relazione allo svolgimento con modalità di videoconferenza delle sedute degli organi collegiali e fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Provincia 18 marzo 2020, il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge provinciale 15 giugno 2005, n.7 e i rispettivi organi interni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tale modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio medesimo, purché siano individuati sistemi che consentano d'identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di verbalizzazione e assistenza, nonché adeguata pubblicità delle sedute”*;

Considerata l'esigenza di assicurare, anche nella presente situazione di emergenza sanitaria, il regolare funzionamento degli organi collegiali degli enti locali e di dare copertura legislativa a modalità di funzionamento dei medesimi in videoconferenza per quegli enti che non avessero già previsto e regolamentato tale possibilità, il Governo della Repubblica, con l'art. 73 comma 1, (*“Semplificazioni in materia di organi collegiali”*) del D.L. 17.03.2020 n. 18 recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ha stabilito che: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità di svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità alle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”*

Preso atto della applicabilità nei confronti delle Comunità dell'ordinanza del Presidente e della Provincia Autonoma di Trento di data 18.03.2020 nonché – per analogia ed in virtù del rinvio contenuto nell'art. 14, comma 7, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. – della possibilità prevista dall'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020 n. 18;

Accertato che né lo statuto né il regolamento di funzionamento del Consiglio prevedono modalità di funzionamento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali della Comunità Rotaliana Königsberg – Consiglio e Comitato esecutivo – e che, pertanto, ciascuno dei due organi possa, nell'ambito della propria potestà di auto-organizzazione delle modalità di funzionamento, determinare autonomamente tali modalità, alla luce dell'ordinanza del Presidente e della Provincia Autonoma di Trento di data 18.03.2020 nonché della copertura legislativa offerta dall'art. 73, comma 1, del D.L. 17.3.2020 n. 18;

Ritenuto di individuare in via di urgenza – attraverso un atto monocratico del Presidente, al quale sono attribuiti i compiti di convocare e presiedere il Comitato esecutivo – le modalità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Comitato medesimo, al fine di consentire il

Pag. 2 di 4

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

corretto e regolare funzionamento dello stesso nel corso dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Stabilito, altresì, di rinviare ad un successivo e distinto provvedimento la individuazione delle modalità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio;

Tutto ciò premesso e considerato,

- vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., e in particolare gli artt. 17 e 17-bis;
- visto lo statuto, e in particolare gli artt. 7, 10 e 14 e 15;
- visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio della Comunità Rotaliana Königsberg ed in particolare la parte III;
- visto il Codice degli Enti Locali approvato con L.R.03.05.2018 n. 2 e ss.mm

DECRETA

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti linee guida per il funzionamento in video conferenza delle sedute di Comitato esecutivo della Comunità Rotaliana Königsberg:
 - il Presidente, gli Assessori e il Segretario Generale o il Vice Segretario possono partecipare alle sedute di Comitato esecutivo della Comunità collegandosi tra loro in *videoconferenza* da luoghi diversi dalla sede istituzionale della Comunità;
 - la piattaforma individuata per la videoconferenza è Skype o, in alternativa Zoom meeting o altra piattaforma idonea all'uopo individuata;
 - per la validità della seduta restano fermi i quorum, strutturale e funzionale, prescritti per la validità delle sedute ordinarie;
 - nel verbale di seduta il Segretario Generale o Vice Segretario darà evidenza delle circostanze effettive di partecipazione, indicando il numero e i nominativi dei componenti del Comitato esecutivo intervenuti in videoconferenza;
2. di stabilire che il collegamento in videoconferenza deve essere idoneo e sufficiente:
 - a garantire la massima riservatezza e segretezza possibile delle comunicazioni;
 - a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti del Comitato esecutivo che intervengono in videoconferenza;
 - a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - a consentire al Segretario Generale o Vice Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;
 - a consentire a tutti i componenti del Comitato esecutivo di partecipare alla discussione e alla regolare votazione *palese* sugli argomenti all'ordine del giorno;
3. di precisare che nel caso in cui, per ragioni tecniche, il collegamento video non fosse possibile la seduta di Comitato esecutivo potrà effettuarsi in audio-conferenza, con il rispetto di tutti i criteri individuati nei punti precedenti;

Pag. 3 di 4

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

4. di dare mandato al Servizio Tecnico della Comunità, in accordo con il Servizio Segreteria, di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile lo svolgimento delle sedute del Comitato esecutivo secondo le modalità di cui ai precedenti punti;
5. di comunicare il presente decreto agli Assessori, al Segretario Generale e al Vice Segretario affinché siano posti a conoscenza delle nuove e provvisorie modalità di funzionamento del Comitato esecutivo richiamando il medesimo in ogni prossimo avviso di convocazione delle relative sedute a decorrere dalla data odierna;
6. di dare atto che la facoltà contemplata dal punto 1 viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL PRESIDENTE

Gianluca Tait

f.to digitalmente

Pag. 4 di 4

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005